



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2022, proposto da Luigi **Genovese**, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca Andò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assemblea Regionale Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina e l'Ufficio Centrale Regionale presso il Tribunale di Palermo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

- Giuseppe Laccoto, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Maria Alosi, Antonella Bartolomeo, Giuseppe Buzzanca, Antonio

Catalfamo, Giovanna Pantò, Davide Paratore e Marilena Salamone, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

- Antonino Calogero Prattella, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
(interveniente ad opponendum);

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del Verbale e relativi allegati del 24.10.2022 delle operazioni, assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Messina relativo alle Elezioni regionali 2022 (rinnovo A.R.S.), nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione di un seggio alla lista n. 13 “PRIMA L'ITALIA LEGA SALVINI PREMIER” e proclamato eletto alla carica di deputato regionale il candidato Laccoto Giuseppe, ed è stata omessa la determinazione della cifra elettorale individuale e, conseguentemente, la relativa graduatoria dei candidati della lista n. 17 (Popolari ed Autonomisti);

- “ove occorra” del provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Messina del 20.10.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di correzione di alcuni verbali di sezione mediante la verifica dei dati contenuti nelle tabelle di scrutinio;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, consequenziale, comunque connesso.

e per la correzione

- nella Circoscrizione di Messina, del risultato elettorale in favore della lista n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti), e la conseguente proclamazione quale candidato eletto;

quanto al ricorso incidentale

- del “Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale” presso il Tribunale di Messina in data 24 ottobre 2022, relativo alle “Elezioni regionali - anno 2022. Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana”, unitamente ai relativi allegati, nella parte in cui sono stati approvati i Verbali sezionali e il riepilogo dei voti assegnati alla lista provinciale n. 13 “Prima L'Italia Lega Salvini Premier” e alla lista provinciale n. 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”, con ogni conseguente statuizione quanto alle altre liste;
- di atto e/o provvedimento, presupposto o consequenziale, comunque connesso, tra i quali, il Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale e i Verbali delle Sezioni elettorali: Milazzo n. 3; Milazzo n. 32; Giardini Naxos n. 6; Messina n.57; Messina n. 63; Messina n. 148; Messina n. 224; Santa Teresa di Riva n. 6; Galati Mamertino n. 3; Gualtieri Sicaminò n. 2; Messina n. 81; Messina n. 227; Messina n. 228; Mirto n. 2; Scaletta Zanclea n. 1; Messina n. 94; Messina n. 136; Tortorici n. 2 e Messina n. 204, e per la correzione
- del risultato elettorale della lista n. 13 “Prima L'Italia Lega Salvini Premier”, nonché della lista n. 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”, con ogni conseguente statuizione quanto alle altre liste.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Laccoto e di Regione Sicilia - Assemblea Regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Anna Pignataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto, Luigi **Genovese**, quale candidato nella circoscrizione di Messina alla carica di deputato alle

elezioni regionali 2022 nella lista provinciale n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Messina, ha chiesto l'annullamento del Verbale del 24 ottobre 2022 e dei relativi allegati concernenti le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana e del provvedimento del 20 ottobre 2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di correzione di alcuni verbali di sezione mediante la verifica dei dati contenuti nelle tabelle di scrutinio, entrambi promananti dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) di Messina.

In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che in n. 33 sezioni (il 4% delle n. 776 sezioni presenti nella circoscrizione di Messina), non vi sarebbe congruenza tra il numero delle preferenze e i voti attribuiti alla lista provinciale n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) così come emergerebbe dai verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (mod. n.19. r. e mod. 25 r); è contestato pertanto l'esito dell'attività di verifica dei verbali di scrutinio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Messina, che si è concluso con l'attribuzione di n. 14.124 voti validi alla lista n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) e di n. 14.154 voti validi alla lista provinciale n. 13 (Popolari ed Autonomisti) alla quale è stato attribuito l'ultimo degli 8 seggi da assegnare, con proclamazione del controinteressato Giuseppe Laccoto.

Al fine preliminare di dimostrare il superamento della prova di resistenza, la sussistenza della legittimazione attiva e dell'interesse a ricorrere, il candidato Luigi **Genovese** afferma che le asserite gravi incongruenze riscontrate nei verbali di sezione, ove accertate, consentirebbero alla lista n. 17 di ottenere ulteriori n.108 voti rispetto a quelli già attribuiti dall'UCC e, quindi, di superare la cifra elettorale conseguita dalla lista provinciale n. 13 che ha ottenuto il seggio con l'esiguo scarto di n. 30 voti, con diritto all'assegnazione a suo favore del seggio conteso: infatti, seppure non attestato dall'UCC, sarebbe risultato il primo dei candidati della lista n. 17,

così come da prospetto dell'Ufficio elettorale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

È dedotta l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:

1. "Violazione, per falsa ed erronea applicazione, dell'art. 56 della L.R. 29/51. Eccesso di potere sotto i profili dell'irragionevolezza e dello sviamento dall'interesse pubblico".

Al fine di verificare i dati numerici contenuti in alcuni verbali di sezione, l'UCC di Messina avrebbe dovuto e potuto avvalersi delle tabelle di scrutinio, inserite nella Busta (BUSTA n. 5 R) nella sua disponibilità, così come richiesto con apposita istanza di riesame mentre erano in corso le operazioni di verifica e controllo dei dati riportati nei verbali sezionali.

A causa del denegato riesame, la proclamazione del controinteressato Giuseppe Laccoto sarebbe illegittima.

2. "Violazione per falsa ed erronea applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 44 della L.R. 29/51 Eccesso di potere sotto i profili dell'irragionevolezza, travisamento, ingiustizia manifesta e dell'interesse pubblico".

In ogni sezione, il totale dei voti di preferenza non può essere maggiore rispetto a quello dei voti di lista e quindi la circostanza che, nei verbali delle sezioni indicate, il totale dei voti di lista risulti minore della somma delle preferenze attribuite ai candidati della lista n. 17 sarebbe chiaro sintomo di un errore potenzialmente idoneo a distorcere la volontà elettorale e comunque tale da determinare l'inattendibilità del risultato elettorale finale.

A tal proposito, sono stati riportati stralci dei Verbali delle seguenti Sezioni: Messina 63; Messina 62; Messina 107; Messina 224; Barcellona Pozzo di Gotto 12; Lipari 1; San Filippo del Mela 2; Terme Vigliatore 5; Capo d'Orlando 1.

Laddove i voti di preferenza coincidono con il totale dei voti di lista validi (schede non contenenti voti di preferenza + schede contenenti voti di

preferenza), risulterebbero sottratte al conteggio dei voti assegnati alla lista le schede contenenti il voto alla lista stessa, ma senza espressione di voti di preferenza; in questo caso, sono riportati stralci dei Verbali delle seguenti Sezioni: Castell'Umberto 3; Milazzo 17; Milazzo 18; Milazzo 25; Barcellona Pozzo di Gotto 15; Barcellona Pozzo di - 14 - Gotto 18; Barcellona Pozzo di Gotto 38; Lipari 2; Giardini Naxos 3; Forza D'Agrò 1; Mirto 1; Terme Vigliatore 4; Barcellona Pozzo di Gotto 44; Ucria 1; Torregrotta 7; San Pier Niceto 4; S. Lucia del Mela; Gallodoro (sez. unica); Villafranca Tirrena 10; Messina 205; Milazzo 24; Caronia 5; Gualtieri Sicaminò 3; San Filippo del Mela 2; Montalbano Elicona 2.

Il ricorrente sostiene altresì l'asserita erroneità (in eccesso) dell'attribuzione di voti alla lista n. 13 e, a tal proposito, vengono indicate le seguenti Sezioni, e riportati stralci dei Verbali: Messina 205; Milazzo 24; Caronia 5; Gualtieri Sicaminò 3; San Filippo del Mela 2; Montalbano Elicona 2.

Le lamentate discrasie troverebbero conferma nei dati riepilogativi contenuti nel MOD. 25 R nel quale risultano attribuiti n.89 voti in meno alla lista 17 del ricorrente e n.18 voti in più alla lista n. 13 del controinteressato: quindi, per effetto della pretesa correzione dei dati mediante la sostituzione del totale (minore) dei voti di lista con quello (maggiore) dei voti di preferenza, alla lista n.17 spetterebbero n. 14.213 voti e alla lista n.13 soltanto 14.136.

3. "Violazione, per falsa applicazione del comma 6, dell'art. 2 bis della L.R. 29/51".

L'UCC di Messina si è limitato a redigere i prospetti dei voti di preferenza esclusivamente delle liste destinatarie dell'assegnazione dei 8 seggi previsti per la provincia di Messina.

Si sostiene che le uniche liste per non cui non è prevista la compilazione della graduatoria dei candidati secondo le rispettive cifre individuali

sarebbero quelle che non hanno superato il 5% dei voti validi nella Regione e, quindi, escluse, in ogni caso, dal riparto dei seggi.

La lista n. 17 (Popolari ed Autonomisti) invece ha superato il 5% dei voti validi nella Regione e quindi ha partecipato al riparto dei seggi anche nella provincia di Messina, seppure non destinataria, allo stato, di alcun seggio.

A supporto probatorio del gravame deposita n. 33 Verbali stilati presso le sezioni elettorali (recanti i pretesi errori recepiti dall'Ufficio Circoscrizionale Centrale di Messina) e n. 8 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate da 2 cittadini elettori, 2 candidati, 1 scrutatore e 3 rappresentanti di lista.

Il ricorrente, quindi, affermando di avere fornito adeguato principio di prova, chiede che, in via istruttoria, sia disposta la verifica, in contraddittorio tra le parti, delle Tabelle di scrutinio delle sezioni indicate.

Con istanza del 24 novembre 2022, Antonino Calogero Prattella, in qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Salvatore di Fitalia, ha chiesto di essere autorizzato all'accesso al fascicolo informatico, al fine di intervenire ad opponendum avendo interesse a mantenere inalterato il risultato elettorale.

Con atto di formale intervento ad opponendum, notificato e depositato il 29 novembre 2022, Antonino Calogero Prattella in qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Salvatore di Fitalia si è costituito in giudizio e con atto depositato il 5 dicembre 2022, ha rinunciato alla domanda di accesso avendo avuto piena contezza del fascicolo per mezzo dello spiegato intervento.

L'assemblea Regionale siciliana si è formalmente costituita con atto del 7 dicembre 2022.

Il controinteressato Giuseppe Laccoto si è costituito in giudizio il 19 dicembre 2022, depositando le controdeduzioni ex art. 130, comma 5, cod. proc. amm..

In sintesi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per:

- omessa specifica impugnazione dei singoli Verbali delle Sezioni elettorali della Circoscrizione;
- omessa specifica impugnazione dell'atto dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale di Palermo (UCR) Mod. n. 34 R, ove è stata cristallizzata "la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali" ivi comprese quelle delle liste n. 13 e n. 17 della Circoscrizione di Messina;
- omessa notificazione a parti necessarie quali: l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina, l'UCR e il Presidente della Giunta della Regione Siciliana;
- omessa notifica ad almeno un altro candidato della medesima lista, rispetto al terzo motivo di ricorso;
- difetto di interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato che, in caso di accoglimento, l'assegnazione del seggio contestato spetterebbe alla lista n. 13; né quale sia la cifra elettorale individuale in forza della quale gli spetterebbe il posizionamento al primo posto della sua lista;
- omesso deposito integrale delle copie dei verbali di sezione che comunque sono quelli detenuti dal Comune di riferimento e non quelli depositati presso l'UCC;
- mancato superamento della prova di resistenza e natura esplorativa del gravame.

Infine, il controinteressato Giuseppe Laccoto ha rilevato l'ulteriore profilo di inammissibilità derivante dal fatto che il ricorso principale mira a ottenere il riconoscimento a favore della lista n. 17 di una cifra elettorale più elevata di quella accertata dall'UCC, senza però considerare che ciò comporterebbe l'inevitabile conseguenza del venir meno della necessaria corrispondenza fra: a) il numero totale dei votanti e b) il numero risultante

dalla somma del numero dei voti validi assegnati a tutte le liste circoscrizionali, del numero delle schede non valide, del numero dei voti assegnati alla sola lista regionale.

Si tratterebbe, con evidenza, di un risultato illogico poiché la corrispondenza tra i due totali è imprescindibile: se, infatti, le cifre di cui alla lett. b) non corrispondessero alla cifra di cui alla lett. a) significherebbe che sono stati registrati voti (validi o non validi) in numero non coincidente (superiore o inferiore) a quello totale dei votanti.

Al fine di mantenere la predetta necessaria coincidenza numerica, il ricorrente oltre a pretendere l'incremento della cifra elettorale della lista n. 17, avrebbe dovuto dimostrare il corrispondente e speculare decremento di una delle cifre di cui alla lett. b), nelle rispettive sezioni.

Il controinteressato Giuseppe Laccoto ha poi controdedotto analiticamente l'infondatezza dei singoli motivi di ricorso.

Con ricorso incidentale ritualmente notificato e depositato, il controinteressato Giuseppe Laccoto ha impugnato il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina datato 24 ottobre 2022, gli allegati Verbali sezionali e il riepilogo dei voti assegnati sia alla lista provinciale n. 13 "Prima L'Italia Lega Salvini Premier" sia alla lista provinciale n. 17 "Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti", nonché il Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale e i Verbali delle seguenti Sezioni elettorali: Milazzo n. 3; Milazzo n. 32; Giardini Naxos n. 6; Messina n. 57; Messina n. 63; Messina n. 148; Messina n. 224; Santa Teresa di Riva n. 6; Galati Mamertino n. 3; Gualtieri Sicaminò n. 2; Messina n. 81; Messina n. 227; Messina n. 228; Mirto n. 2; Scaletta Zanclea n. 1; Messina n. 94; Messina n. 136; Tortorici n. 2 e Messina n. 204, e lamentando che alla lista n. 13 in alcune Sezioni elettorali erroneamente non sarebbero stati attribuiti voti per un totale di n.116.

Con il primo motivo, si deduce che nelle sezioni Milazzo n. 3, Milazzo 32, Giardini Naxos 6, l'UCC avrebbe assegnato i voti di lista seguendo la numerazione attribuita nella fase di ammissione alla competizione elettorale che però non era stata rispettata dalle predette sezioni, e ciò avrebbe determinato l'erroneo scambio nell'assegnazione della cifra elettorale fra le liste n.5 e n.13, con un decremento per quest'ultima di n. 54 voti (primo motivo).

Con il secondo motivo, subordinato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e della conseguente richiesta istruttoria, il controinteressato sostiene che, nelle altre sezioni ivi indicate, sarebbero state rilevate le medesime discrasie tra il totale dei voti di lista e quello dei voti di preferenza lamentate dal ricorrente principale, con attribuzione alla lista n. 13 di un numero inferiore dei voti spettanti pari a n. 62 voti; inoltre alla lista n. 17, nella quale era candidato il ricorrente principale, in alcune Sezioni elettorali sono stati erroneamente attribuiti 14 voti in più.

In conclusione, alla lista n. 13 spetterebbero n. 14.270 voti e alla lista n. 17 n. 14.110 voti, con un distacco a favore della prima di 160 voti e, pertanto, anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la lista n. 13 resterebbe in vantaggio.

L'accoglimento del ricorso incidentale determinerebbe quindi la corretta assegnazione dei voti alle due liste e l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza anche nella ipotesi di suo accoglimento. In via subordinata all'accoglimento della richiesta istruttoria di parte ricorrente principale, il ricorrente incidentale chiede disporsi verifica delle tabelle di scrutinio e, ove occorresse, in via graduata, delle schede nelle sezioni ivi elencate.

Con memoria del 17 febbraio 2023, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, in quanto infondati.

Con memoria del 18 febbraio 2023, il ricorrente principale ha contestato le eccezioni di inammissibilità del ricorso mosse dal controinteressato

Giuseppe Laccoto in relazione all'omessa impugnazione dei verbali di sezione; in particolare, ha precisato che avendo agito anche quale cittadino elettore, avrebbe quantomeno dimostrato il proprio interesse a ricorrere (regolarità delle operazioni elettorali) e che solo all'esito della compilazione della graduatoria dei candidati della lista n. 17 sarà possibile accertare che ha ottenuto la cifra individuale più alta.

Con memorie di replica depositate il 24 febbraio 2023, i ricorrenti principale e incidentale hanno entrambi insistito nelle difese e domande già articolate.

All'udienza pubblica del 7 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione, previa discussione orale.

DIRITTO

Il ricorso principale è inammissibile, per le ragioni di seguito spiegate.

1. Risulta dagli atti di causa che, successivamente alle operazioni di voto relative alle Elezioni regionali 2022, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Messina, sulla base degli esiti degli scrutini svolti nelle singole sezioni, ha determinato la cifra elettorale di tutte le liste partecipanti.

In particolare, sono state ammesse al riparto degli otto seggi riservati alla circoscrizione di Messina – tra le altre liste che avevano superato il 5% dei voti validi in tutta la Regione – la lista n. 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti” con cui si è candidato il ricorrente principale Luigi **Genovese** e la lista n. 13” Prima l'Italia Lega Salvini Premier” con cui si è candidato il ricorrente incidentale Giuseppe Laccoto.

Il suddetto Ufficio ha ripartito i seggi tra tutte le liste in base ai voti conseguiti, assegnando l'ultimo seggio alla lista n. 13 “Prima l'Italia Lega Salvini Premier”, il cui candidato classificatosi al primo posto per cifra individuale è risultato Giuseppe Laccoto che, pertanto, è stato eletto alla carica di deputato regionale.

Nelle more dell'assegnazione dei seggi alle liste, Luigi **Genovese**, sulla scorta di presunte irregolarità presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, ha chiesto all'U.C.C. di Messina di riesaminare detti verbali e di correggere l'attribuzione dei voti, in quanto detti errori sarebbero stati determinanti per l'assegnazione dei seggi alle liste partecipanti.

A seguito del diniego opposto da detto Ufficio, Luigi **Genovese** ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere la correzione, nella circoscrizione di Messina, del risultato elettorale in favore della lista n. 17, con conseguente sua proclamazione a deputato regionale, in luogo di Giuseppe Laccoto, quale primo dei candidati per cifra individuale della suddetta lista come risultante dal prospetto dell'Ufficio elettorale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Il ricorrente, in sintesi, lamenta che, nel corso delle operazioni di scrutinio, non sarebbero stati riconosciuti n. 108 voti alla propria lista n.17 "Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti", e che tale errore sarebbe stato determinante per la corretta ripartizione dei seggi disponibili nella Provincia di Messina: infatti, ove fossero stati riconosciuti alla lista n. 17 detti voti, quest'ultima – insieme ai 14.124 voti già riconosciuti – avrebbe superato la lista n.13 "Prima l'Italia Lega Salvini Premier" che, a sua volta, aveva ottenuto 14.154 voti, così consentendo di vedersi riconosciuto l'ultimo seggio disponibile della Provincia.

2. Ciò premesso, giova richiamare le norme di cui il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione.

La legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 ("Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana") all'art. 54, per quel che qui rileva, stabilisce che

"Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16 procede entro 24 ore

dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

(...)

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

(...)”.

L'art. 55, prevede che

“Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate”.

Il successivo art. 56, dopo avere stabilito al primo comma che

“L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri”, stabilisce chiaramente al secondo comma che “È vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza”.

3. Il Collegio alla stregua delle norme richiamate ritiene che - poiché la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da

ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio - al fine dell'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista, tale dato è sufficiente e prevalente rispetto alla cifra individuale - data dalla somma dei voti validi di preferenza - riportati da ciascun candidato.

Diversamente opinando, e cioè calcolando la cifra elettorale della lista dando la prevalenza al totale dei voti di preferenza e non ai voti di lista, si incorrerebbe nell'illogico risultato evidenziato dal ricorrente incidentale del venir meno della necessaria corrispondenza fra: a) il numero totale dei votanti e b) il numero risultante dalla somma del numero dei voti validi assegnati a tutte le liste circoscrizionali, del numero delle schede non valide, del numero dei voti assegnati alla sola lista regionale.

Si tratterebbe, con evidenza, di un risultato illogico poiché la corrispondenza tra i due totali è imprescindibile: se, infatti, le cifre di cui alla lett. b) non corrispondessero alla cifra di cui alla lett. a) significherebbe che sono stati registrati voti (validi o non validi) in numero non coincidente (superiore o inferiore) a quello totale dei votanti (cfr., su analoga questione, sentenza di questa Sezione, n.571 del 22 febbraio 2023).

Nel caso di specie, invero, non è contestato che nelle Sezioni per le quali è lite il dato relativo al numero dei votanti coincida con quello della somma delle cifre elettorali delle liste presenti.

Al fine di mantenere la predetta necessaria coincidenza numerica, il ricorrente, eventualmente, oltre a pretendere l'incremento della cifra elettorale della lista n. 17, avrebbe dovuto dimostrare il corrispondente e speculare decremento di una delle cifre di cui alla lett. b), nelle rispettive sezioni.

Per tale dirimente ragione, le lamentate discrepanze riscontrate nei verbali di sezione depositati in atti e accompagnati dalle dichiarazioni sostitutive, non sono sufficienti a dimostrare il travisamento sostanziale della volontà degli elettori, e come tali non sono idonee a fondare la legittimazione ad

agire e l'interesse del ricorrente principale, non soltanto come candidato non eletto, ma anche come cittadino elettore.

Sul punto, va anche richiamata la consolidata e condivisa giurisprudenza amministrativa secondo la quale “In materia elettorale costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell'omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale. Non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto. L'interessato non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili”(cfr. C.d.S. n. 3722/2022).

E ancora: “Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo

quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale; il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale; pertanto la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale.” (Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020 n.5051).

In sintesi, il predetto profilo di inammissibilità rilevato investe le censure avanzate dal ricorrente principale sia sotto il profilo della loro genericità e indeterminatezza (in rapporto alla regolarità e mancata alterazione degli esiti della consultazione elettorale) e alla conseguente complessiva natura esplorativa del ricorso principale, sia sotto il profilo consequenziale della (in)sussistenza dell'interesse a ricorrere anche quale cittadino elettore.

4. Conseguentemente devono ritenersi assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità, dedotte dal controinteressato, con riferimento alla mancata specifica impugnazione di singoli atti del procedimento elettorale di proclamazione degli eletti e di difetto di interesse per incertezza della dedotta prioritaria graduazione del ricorrente tra i candidati votati della lista n. 17 (Popolari ed Autonomisti).

5. Dalla rilevata inammissibilità del gravame principale, discendono la salvezza degli atti impugnati e del risultato elettorale contestato, nonché l'improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale; tale esito in rito esime altresì il Collegio dall'esame delle altre eccezioni preliminari sollevate e, nel merito, della fondatezza di entrambi i gravami proposti.

6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente principale Luigi **Genovese** e a favore del ricorrente incidentale Giuseppe Laccoto e dell'Assemblea regionale siciliana resistente; vanno compensate con l'interveniente ad opponendum Antonino Calogero Prattella che non svolto difese sostanziali; nulla va disposto in merito riguardo agli altri soggetti intimati e non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna Luigi **Genovese** al pagamento delle spese di lite in favore di Giuseppe Laccoto e dell'Assemblea regionale siciliana, liquidate, per ciascuno, in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Spese compensate con Antonino Calogero Prattella.

Nulla per le spese per i soggetti intimati e non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Pignataro

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO